



Vidimazione dei libri sociali e contabili

Lo Studio Notarile provvede alla vidimazione (o bollatura):

- dei libri o delle scritture contabili;
- dei libri sociali;
- degli altri libri e registri previsti da leggi speciali.

1. Informazioni e documenti necessari per la vidimazione

- il libro o registro da vidimare (lo Studio Notarile potrà essere incaricato di fornire anche il libro o registro da vidimare);
- l'attestazione del versamento della tassa sulle concessioni governative:
 - se la tassa sulle concessioni governative è stata versata mediante bollettino postale, deve essere consegnato allo Studio Notarile l'originale del bollettino postale;
 - se è stata versata mediante F24 telematico, deve essere consegnata allo Studio Notarile una copia del dello stesso;
 - in caso si debbano utilizzare le marche Cicerone, se non fornite dal cliente, saranno applicate dallo Studio Notarile.
- le marche da bollo, se non fornite dal cliente, saranno applicate dallo Studio Notarile.

Attenzione

In caso di costituzione di società di capitali con contestuale richiesta di vidimazione dei libri sociali lo Studio Notarile potrà essere incaricato del pagamento delle prime tasse sulle concessioni governative.

2. Informazioni sulle tipologie di libri e registri da vidimare

2.1. Libri contabili

La vidimazione dei libri contabili (libro giornale, libro degli inventari, libro sezionale del libro giornale e libro sezionale del libro degli inventari) previsti dal Codice Civile agli articoli 2214 e seguenti e di quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) è facoltativa. Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

2.2. Libri sociali

È obbligatoria la vidimazione iniziale (cioè prima che siano posti in uso) dei libri sociali obbligatori delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata) e cooperative, comprese quelle consortili. L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

Per le tipologie societarie infra indicate resta in vigore, per la vidimazione, l'applicazione della tassa sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo.

2.2.1. Libri sociali per SPA e SAPA, anche consortili

I libri sociali obbligatori da vidimare sono quelli indicati dall'articolo 2421 C.C., precisamente:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro degli strumenti finanziari emessi a norma dell'articolo 2447 sexies C.C.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scrivia (AL) 15053



2.2.2. Libri sociali per SRL e SRLS, anche consortili

I libri sociali obbligatori da vidimare sono quelli indicati dall'articolo 2478 C.C., precisamente:

- il libro delle decisioni dei soci (nel quale sono trascritti sia i verbali delle assemblee, sia le decisioni prese ai sensi del comma 3 dell'articolo 2479 C.C.);
- il libro delle decisioni degli amministratori;
- il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'art. 2477 C.C.

2.2.3. Libri sociali per le società cooperative

Ai sensi dell'articolo 2519 C.C., le società cooperative devono tenere i libri sociali previsti per le società per azioni (punto 2.2.1) ovvero quelli previsti per le società a responsabilità limitata (punto 2.2.2) a seconda che abbiano adottato le norme dell'una o dell'altra tipologia societaria.

3. Tasse e imposte relative alle vidimazioni

3.1. Tassa sulle concessioni governative

3.1.1. Società di capitali

Le società di capitali, anche consortili, per la numerazione e bollatura di libri sociali e registri contabili sono obbligate a versare la tassa annuale sulle concessioni governative di importo variabile in funzione dell'ammontare del capitale o del fondo di dotazione:

- euro 309,87, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione **NON SUPERA** l'importo di euro 516.456,90;
- euro 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione **SUPERA** l'importo di euro 516.456,90.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il primo gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito. L'importo del versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Il pagamento della tassa sulle concessioni governative può avvenire in uno dei seguenti modi:

- per le società di nuova costituzione **NON IN POSSESSO** di partita IVA mediante versamento su c/c postale n. 6007 intestato all'AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, CAUSALE: LIBRI SOCIALI;
- per le società di nuova costituzione **IN POSSESSO** di partita IVA mediante versamento con il mod. F24 indicando il codice tributo 7085, CAUSALE: VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI;
- per le società già iscritte mediante versamento, **entro il 16 marzo di ogni anno**, con il mod. F24 indicando il codice tributo 7085, CAUSALE: VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI e indicando l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Attenzione

Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno deve essere versata la tassa forfettaria, mentre nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.

3.1.2. Società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni

La tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. La tassa può essere pagata anche applicando sul libro o registro una marca sulle concessioni governative (c.d. marca Cicerone) di corrispondente importo.

3.1.3. Cooperative edilizie

La tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 16,75 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

3.1.4. ONLUS, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni e fondazioni di volontariato, società di mutuo soccorso

Sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



3.1.5. Enti del Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Sono Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

3.2. Imposta di bollo

Per ogni libro è prevista l'applicazione di una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. L'imposta di bollo si applica anche alle Start-up e alle PMI innovative.

3.2.1. Eccezione relativa ai soggetti non tenuti al pagamento della tassa sulle concessioni governative

Se il libro giornale e il libro inventari (compresi i loro sezionali) sono tenuti da soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i GEIE;
- i consorzi di cui all'articolo 2612 C.C.;
- le società estere;
- le associazioni, le fondazioni (tranne nei casi di esenzione di cui al punto 3.2.2);
- gli enti morali.

3.2.2. Esenzioni dall'imposta di bollo

Le ONLUS, le cooperative sociali e i loro consorzi, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di bollo gli Enti del Terzo Settore.

Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.